Allegato "A" al

N° 8943 di raccolta

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Piazza San Donato

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Firenze Via Vittorio Emanuele n. 194, presso Unicoop, l'associazione di promozione sociale denominata
"PIAZZA SAN DONATO",
ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione Piazza San Donato, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
a) Promozione dei diritti della persona come definiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
b) Favorire la conoscenza la cooperazione e la coesione fra i cittadini attraverso la promozione e la condivisione di esperienze culturali, artistiche, sportive e sociali nel tempo libero.
c) sviluppare le capacità intellettuali, fisiche ed artistiche dell'individuo.
d) supportare le famiglie nella gestione dei tempi di vita e di lavoro;
e) promuovere l'integrazione sociale e culturale tra generazioni, etnie e identità diverse;
f) sensibilizzare attraverso la cultura della sostenibilità, della solidarietà, della legalità e della diversità;
g) promuovere corretti stili di vita per la prevenzione del disagio sociale e la conservazione della salute;
h) collaborare con l'amministrazione pubblica nell'attuazione delle politiche socio-culturali in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi promuovendo l'organizzazione delle seguenti attività, elencate a titolo meramente esemplificativo:
a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, visite culturali, mostre, concorsi, spettacoli e rassegne teatrali, letture, manifestazioni di vario tipo;
b) attività di formazione: corsi teorico/pratici, laboratori, condivisione delle conoscenze;
c) attività di gestione di servizi e strutture per la formazione, ricreazione, il tempo libero;
d) attività di informazione: internet, riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa alle attività statutarie;
e) attività di ricerca, documentazione, archivio e diffusione concernente il territorio, la musica, le arti in genere, la cultura del consumo, la sostenibilità, l'educazione, la legalità e l'integrazione;

f) attività di condivisione e scambio delle risorse materiali, intellettuali e del tempo;

g) attività psico motorie, sportive e di educazione ai corretti stili di vita;

h) attività di assistenza e supporto per la prevenzione del disagio sociale;

i) attività e funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e organizzazioni private al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. L'associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
Esistono le seguenti categorie di socio:

* **ordinario** persona fisica di età maggiore di anni 18;

* **volontario** maggiore di anni 18 che si impegna a prestare parte del proprio tempo libero per le attività dell'associazione;

* **sostenitore** persone fisiche, enti, associazioni o altre persone giuridiche che si iscrivono all'associazione. Gli statuti delle associazioni aderenti non devono essere in contrasto con le finalità di cui all'art. 3.

* **onorario** colui che l'assemblea dei soci ha deliberato socio onorario appartenente all'Associazione per meriti o motivi "speciali", senza obbligo di versamento della quota annuale.

All'atto di costituzione dell'associazione sono considerati "fondatori":

- coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo;
- coloro che sostengono l'avvio dell'associazione con un contributo volontario pari o superiore alla quota versata da coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo, questi ultimi acquisiscono la qualifica di socio con la prima campagna di tesseramento.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

La domanda di socio volontario deve essere presentata al consiglio direttivo e controfirmata da due soci volontari che si assumono l'onere di tutor per i primi sei mesi di attività del volontario
La presentazione della domanda consente di conseguire lo status di socio in via provvisoria fino all'accoglimento o al rigetto motivato del Consiglio Direttivo.

Art. 8. Il rigetto della domanda d'iscrizione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, con la specificazione dei motivi che lo hanno indotto. In caso contrario la domanda d'iscrizione s'intende accolta e lo status di socio definitivamente acquisito.

Art. 9. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di "**partner**" tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, danno un contributo economico nei termini stabiliti dal regolamento. I "partner" non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati sulle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, possono promuovere, realizzare o collaborare in vario modo alla loro realizzazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno diritto di essere informati e partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione, di esercitare il diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.
Il socio ha diritto di estendere ai minori di cui detiene la podestà genitoriale la possibilità di partecipare alle attività e iniziative dell'associazione nelle modalità e forme previste dal regolamento.
I soci hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione con le modalità stabilite dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.
Le prestazioni d'opera fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati previa decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il socio che instaura rapporto di lavoro di tipo subordinato, per il periodo di durata del contratto non può svolgere attività di volontario.
Eventuali prestazioni professionali dei soci devono essere svolte nei limiti e secondo le modalità previste nel regolamento.

I soci ordinari nel rispetto dello statuto hanno il diritto di costituire gruppi di interesse con un proprio nome.
Il gruppo di interesse è costituito da un minimo di 4 soci. La costituzione e l'iscrizione e l'attività dei gruppi di interesse è disciplinata dal regolamento.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per mancato rinnovo della quota associativa

c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione del socio che pone in essere ripetute e continue violazioni di norme di legge o del presente statuto, nonché del socio volontario che, senza adeguata motivazione, si mette in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nel caso c) decorre dalla data della delibera del Consiglio direttivo contenente la presa d'atto delle dimissioni del socio; nel caso d) è proposta dal Consiglio Direttivo, previa intimazione al socio di cessare i comportamenti illeciti ed è deliberata dalla prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 6 mesi di tempo per proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta comune, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione presso la sede, invio e-mail o sms ai soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 otto giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Hanno diritto di voto tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordi-

naria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazione sono approvate a maggioranza con il 50%+1 dei presenti. È consentita l'espressione del voto per delega risultante da atto scritto. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei consiglieri, i consiglieri coinvolti non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali su richiesta di 1/5 dei presenti si può anche procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

* discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
* definisce gli indirizzi del programma annuale delle attività;
* procede, con modalità stabilite in apposito regolamento che determina il numero dei componenti e le modalità di scelta dei candidati, alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
* determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
* discute approva e modifica i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
* delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
* decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
* discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazione di modifica dello Statuto sono assunte con il voto della maggioranza (50%+1) dei presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail o sms almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

* elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
* elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
* nomina il tesoriere e il segretario;
* attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
* cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
* predispone e approva il programma annuale di attività sulla base degli indirizzi deliberati dall'assemblea;
* presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
* conferisce procure generali e speciali;
* instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
* da esecuzione al programma annuale di attività anche attraverso la stipula di contratti, accordi, la raccolta di fondi e l'acquisto di beni e servizi;
* propone all'Assemblea i Regolamenti e loro eventuali modifiche per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
* riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
* ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
* delibera in ordine all'esclusione dei soci ex art.11 lett. c)
* propone l'esclusione dei soci ex art. 11 lett.d).
* in caso di particolare necessità può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti con propri associati.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga indicendo elezioni suppletive per i membri da sostituire entro 90 giorni.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni

sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria sulla base di quanto disposto da apposito regolamento dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario che può essere facoltativamente costituito dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Qualora il collegio dei revisori non venga costituito le funzioni sono svolte dal presidente o suo delegato del consiglio direttivo

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, *unitamente alla relazione scritta*

del Collegio dei Revisori (ove costituito) presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale e costitutivo dell'Associazione. Per quanto non espressamente previ-

sto si fa riferimento alle vigenti disposizionilegislative in materia.

F.to Paolo Caldesi
F.to Simone Tani
F.to Ana Luiza De Souza
F.to Tamara Torrini
F.to Francesco Marra
F.to Daniela Mattolini
F.to Alessandro Guerri
F.to Riccardo Ponzalli
F.to Delia Cubeddu
F.to Riccardo Bertini
F.to Veronica Toniutti
F.to Annalisa Camellini
F.to Karsten Lux
F.to Michelangelo Chiaramida
F.to Alessandro Mazzetti
F.to Viviana Quaglia
F.to Ivana Ceccherini
F.to Francesca Bottai
F.to Pasquale Marino Notaio

La presente copia composta di 13

facciate, è conforme al suo originale e si rilascia

per uso CONSENTITO

Firenze 19 Dicembre 2013